



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria

Perugia

Composta dai Magistrati:

Pres. Sez.	Dott. Alberto AVOLI	Presidente f.f.
Ref.	Dott.ssa Beatrice MENICONI	Componente - relatore
Ref.	Dott. Antonio DI STAZIO	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e delibera del Consiglio di Presidenza n.229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente “Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;

VISTO il D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con modificazioni, recante tra l'altro disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;

VISTA la nota n.1799 del 21 giugno 2012 pervenuta il 3 ottobre 2012 e protocollata al n.1637, con la quale il Sindaco del Comune di Monte S. Maria Tiberina, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa all'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale in ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n.69 del 18 giugno 2009;

VISTO l'ordine del giorno del 22 ottobre 2012, con il quale la questione relativa alla suddetta richiesta di parere è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

UDITO il relatore, Dott.ssa Beatrice Meniconi;

PREMESSO

L'art.7, comma 8, della legge n.131/2003 attribuisce alle Regioni e, per il tramite del Consiglio delle Autonomie ove istituito, ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo.

Al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia, la Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con successive delibere n.5/AUT/2006 e n.9/SEZAUT/2009, con le quali si è ribadito che la detta funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma deve essere ristretta esclusivamente alla materia contabile pubblica, quindi a quanto attiene ai bilanci pubblici, alle norme ed ai principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio, o comunque limitata a temi di carattere generale sempre nella materia contabile, con esclusione di richieste di parere che comportino valutazioni nel merito di procedimenti amministrativi già adottati o da adottarsi.

Si è detto inoltre che il ruolo istituzionale delle sezioni regionali di controllo impone che le questioni siano di carattere generale, con esclusione di quelle che comportano valutazioni su specifici casi concreti di gestione.

Più in dettaglio le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 31 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica "strumentale" all'esercizio della funzione consultiva che ci occupa. In suddetta nozione rientrano quindi non solo le questioni tradizionalmente riconducibili al concetto di contabilità pubblica (sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici) ma anche i *"quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (....), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (SS.RR., Delib. n. 54 del 17/11/2010).

Alla luce dei suddetti orientamenti, il Collegio ritiene ammissibile la richiesta di parere sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Monte S. Maria Tiberina, ed inoltrata alla Corte dei Conti per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131.

Il quesito appare inoltre ammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto relativo all'interpretazione di norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica, limitato a temi di carattere generale in materia di contabilità pubblica, con esclusione di qualsiasi richiesta di eventuali pronunce da parte di questa Sezione sulle scelte nel merito di procedimenti amministrativi già adottati o da adottarsi dall'ente, che contrasterebbero con i principi e le modalità per l'esercizio dell'attività consultiva della Corte dei Conti.

FATTO

La richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Monte S. Maria Tiberina, ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti, concerne la possibilità per il Comune di procedere all'incremento dell'orario di lavoro da 24 a 30 ore settimanali di un dipendente di categoria C assunto presso il Comune con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, per far fronte ad esigenze funzionali dell'ente e pur sempre nel rispetto dei limiti di spesa del personale stabiliti dalla normativa vigente, eventualmente anche relativi alle cd. nuove assunzioni di personale.

In altri termini il Comune si interroga sulla assimilabilità o meno ad una 'nuova assunzione' dell'incremento dell'orario di lavoro del dipendente originariamente assunto con contratto di lavoro part-time.

Il quesito dunque, fermo restando l'applicazione dell'art. 1, comma 562, della legge n.296/2006 relativo agli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti e quindi non soggetti al patto di stabilità nel 2012, riguarda in particolare l'applicabilità dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativo alla materia dei contratti di lavoro part-time.

DIRITTO

Il quesito posto all'attenzione della Sezione concerne la possibilità di incrementare, da 24 a 30 ore settimanali, l'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto con contratto a tempo indeterminato e con rapporto a tempo parziale (*"part-time"*), e, conseguenzialmente, di considerare tale l'aumento di ore del part-time quale nuova assunzione di personale, soggetta ai limiti in materia di assunzioni di cui all'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In merito occorre preliminarmente porre in evidenza che l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006, così come modificato prima dal comma 121 dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, poi dal comma 10 dell'art. 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ed infine dal comma 11 dell'art. 4-ter, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, prevede limitazioni alla spesa del personale in quanto prescrive che *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558."*

Ciò detto, va osservato che nel quesito prospettato dal Comune di Monte S. Maria Tiberina si evidenzia la necessità dell'ente, per le proprie esigenze funzionali, semplicemente di incrementare l'orario di lavoro del proprio dipendente da 24 ore settimanali a 30 ore settimanali, rimanendo pur sempre nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale, cioè senza trasformare lo stesso in tempo pieno, di norma quest'ultimo articolato su 36 ore settimanali.

Pertanto, nel caso si specie, non sembra possa trovare applicazione la normativa dettata in materia di lavoro a tempo parziale dall'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che impone che *"per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni"*. Ciò in quanto *"..dall'interpretazione di tale disposizione si ricava che solo la trasformazione del contratto da part-time a full-time deve essere considerata nuova assunzione in quanto deve avvenire nel*

rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in tema di assunzione..(Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per l'Emilia Romagna, delibera n.8 del 13.2.2012; Sez. Reg. di controllo della Campania n. 496/2011 del 20.12.2011; Sez. Reg. di controllo della Toscana n. 198/2011 del 13.9.2011).

La Sezione non ignora il differente orientamento giurisprudenziale formatosi in *subjecta materia*, ma lo ritiene inapplicabile riguardando fattispecie che presentano aspetti differenti da quello oggetto di esame (Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo della Lombardia n. 226/2011 del 29.04.2011 e n. 51/2012 del 05.03.2012).

Esula dunque dall'ambito di applicazione della disposizione normativa da ultimo richiamata, e pertanto non può essere considerato una nuova assunzione, il semplice incremento orario di un contratto di part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale.

In conclusione la Sezione ritiene che l'operazione che il Comune intende realizzare sia ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa richiamata costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa sopra richiamata relativa al rispetto del limite massimo per la spesa del personale prescritto.

P.Q.M.

Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta e al Consiglio delle Autonomie dell'Umbria.

Così deliberato in Perugia nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2012.

Il Relatore

f.to Dott. ssa Beatrice Meniconi

Il Presidente f.f.

f.to Dott. Alberto Avoli

Depositato il 23/10/2012

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Melita Di Iorio